

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO ANNUALE E TRIENNALE DEL PERSONALE PERIODO 2016-2018. PIANO ASSUNZIONALE 2016.

IL SINDACO

CONSIDERATO che

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni prescrive, per le Amministrazioni Pubbliche, l'adozione della programmazione triennale del fabbisogno del personale avendo come obiettivo la riduzione programmata delle spese di personale;
- Il D.Lgs. 30.03.2001, disciplinando la materia del lavoro presso la pubblica amministrazione, ha stabilito, in via generale e sistematica l'obbligo della programmazione e del monitoraggio del fabbisogno di personale negli enti pubblici, "periodicamente e comunque a scadenza triennale" (art. 6) e che "le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449"; tali adempimenti condizionano la procedibilità di ogni nuova assunzione;
- l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione del fabbisogno del personale;

VISTO l'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006;

VISTO il D.L. n. 112/2008 così come convertito in Legge 133/2008;

VISTO il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 "recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito in Legge 122/2010;

VISTO il D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che disponeva all'art. 28, comma 11 quater, novellando l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, l'incremento dal 40 al 50% della soglia massima dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, oltre la quale scatta il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale;

DATO ATTO che

- la norma appena citata è stata abrogata dall'art. 3 comma V del D.L. 24.06.2014 n 90 con in Legge 11.08.2014 n 114, e che, tuttavia, secondo dottrina, permarrrebbe nell'ordinamento quale "principio di buona amministrazione", cui, come si può vedere con maggiore precisione *infra*, questa Amministrazione si è puntualmente attenuta, contenendo la spesa per il personale ben *sotto la metà* della soglia imposta, in ultimo per l'esercizio 2014, dalla legge;
- tale limite, del tutto plausibile ed a garanzia di un insuperabile limite di proporzionalità ed armonia tra le componenti della spesa, è stato, con ogni evidenza, soppresso *a surrettizio beneficio* di realtà locali caratterizzati da spesa per personale del tutto fuori controllo, sostituito da meccanismi che – come si vedrà meglio di seguito – penalizzano fortemente chi aveva già sotto controllo la spesa per personale;

CONSIDERATO che

il Decreto 18 febbraio 2013 "Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015" prevede, quale parametro di deficitarietà, il volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

il rapporto numerico per il Comune di Caselette (impegni spese per personale/accertamenti entrate primi tre titoli) è, per l'anno 2014, di 18,64 %, non solo al di sotto del detto parametro ma ampiamente sotto una soglia che definiremmo fisiologica di funzionamento; il Comune di Caselette non è strutturalmente deficitario, come risulta dalle annuali certificazioni allegate al Rendiconto della Gestione;

Il Decreto Ministero Interno 24.07.2014 *Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto*, per il triennio 2014-2016 prevede, per la fascia dei comuni tra i 3 ed i 5 mila abitanti, la media 1/143. Si confronti il dato di questo Comune (abitanti al 01.01.2015: 3035; il rapporto è di **1/303** considerando gli effettivi in servizio ad oggi, mentre è di **1/276** considerando la dotazione organica vigente) con il detto parametro: la consistenza della dotazione organica del Comune di Caselette è di circa la metà rispetto al parametro suddetto;

Il Comune di Caselette non versa in condizioni di pre - dissesto o dissesto né è mai stato dichiarato ente finanziariamente dissestato;

DATO atto altresì che questo Ente ha garantito

- nel 2014 il rispetto del tetto di spesa per il personale come consuntivata nell'anno 2013
- nel 2015 il rispetto del limite come novellato dal DL 90/2014 conv. in L.114/2014 – art. 4 comma V bis (media della spesa consuntivata 2011-2013);
- l'incidenza delle spese di personale sul totale delle spese correnti è comunque sempre stata inferiore al 50%, ai sensi dell'art.28, comma 11 quater del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 6 del 16.01.2012, con il quale:

- si prendeva atto dell'orientamento interpretativo consolidato (anche sulla base della pronuncia 3/2011 della Corte dei Conti - sezioni riunite in sede di controllo) del combinato disposto delle norme citate, relative alle misure di contenimento della dinamica della spesa pubblica per personale; le norme così lette consentivano, per gli Enti non sottoposti – a tutto il 2012 - alla disciplina del Patto di Stabilità e Crescita, la sostituzione del personale cessato nel corso dell'esercizio precedente (turn over al 100%) permanendo, oltre a tale limite, tutti gli altri (spesa per personale non oltre il 50% della spesa corrente; tetto di spesa fissato in quello consuntivato nell'esercizio 2004, poi modificato a quello del 2008; rispetto dei parametri dati dal rapporto dipendenti/popolazione residente);
- si programmava l'assunzione di una unità di personale nel corso dell'anno 2012 con contratto a tempo pieno ed indeterminato in categoria "C" secondo il vigente inquadramento dato dal CCNL 31.03.1999, in sostituzione della unità di personale il cui contratto era stato risolto per dimissioni rese nel corso del 2011;

- non si programmavano altre assunzioni nel corso degli anni 2013 e 2014;

RICHIAMATI gli atti della Giunta Comunale n 60 del 14.07.2014 e n. 35 del 25.05.2015, con i quali, deliberando il piano triennale del fabbisogno del personale, si dava atto della mancanza dei presupposti oggettivi e normativi per procedere a nuove assunzioni;

CONSIDERATO che:

dall'esercizio 2013, questo Ente – compreso nella fascia demografica da mille a cinquemila residenti – è sottoposto al regime programmatorio – finanziario del Patto di Stabilità e Crescita;

le relative disposizioni in materia di controllo di spesa per personale sono molto restrittive, comportando:

che gli enti sottoposti, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'art.14, comma 7, D.L. 78/2010 (...gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale,.. con azioni ... rivolte ... ai seguenti ambiti ...:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti ...;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative ...;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa...)

assumano, quale parametro di spesa, il costo per personale dell'anno precedente, (oggi della media del triennio 2011 – 2013 ai sensi del comma 557 quater introdotto dalla L. 114/2014) disponendosi a ridurre tendenzialmente e progressivamente la spesa per personale in ogni esercizio;

che gli stessi adottino, ai sensi dell'art. 76, comma 7, D.L. 112/2008 come riformulato dall'art. 14, comma 9, D.L. 78/2010 e dall'art. 1 comma 118, L. 220/2010 (a decorrere dal 1/1/2011) e dall'art. 20, comma 9, D.L. 98/2011 e dall'art. 4, comma 103, L. 183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall'art. 4-ter, comma 10, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012), le seguenti ulteriori misure restrittive:

possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento (salvo che per il calcolo dell'intero costo del personale per il rispetto della misura del 50% del rapporto spesa personale / spesa corrente);

per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), L. 42/2009;

in relazione alle facoltà di assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, l'art. 3 commi 5, 5 quater e 6 del già citato D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014, in riforma rispetto a quanto sopra riportato, disponeva che *negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non*

superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo

Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Questa amministrazione, l'8 dicembre 2015, ha perduto un proprio lavoratore, appartenente all'Area Vigilanza ed inquadrato in categoria "C", per decesso; le disposizioni sopra dette, ed in particolare quelle recate dai commi 5 e 5 quater, nel caso di cessazione di un rapporto di lavoro, avrebbero comportato, qualora l'ente avesse rispettato (come rispetta) il tetto di spesa per il personale del 25% della spesa corrente consuntivata, la possibilità di effettuare la sua sostituzione integrale (in termini di invarianza di spesa) nel corso dell'esercizio successivo;

RAMMENTATO che

è tuttora in corso (con forte impatto sulla materia di cui si tratta) il processo di assorbimento del personale degli "enti d'area vasta" e della Croce Rossa Italiana in conseguenza della legislazione di riordino delle loro strutture, natura giuridica e competenze (L. 07.04.2014 n 56 e D.Lgs. 28.09.2012 n. 178); processo che ha, per espresse disposizioni normative, carattere di eccezionalità e priorità, dispone di una riserva di priorità nell'intero sistema di reclutamento di personale e ne sospende – come si vedrà meglio *infra* - l'ordinario funzionamento fino alla sua conclusione

CONSIDERATO ancora che è successivamente intervenuta, nella materia, la Legge di Stabilità 2016 (L 28.12.2015 n 208) che, con il comma 228, ha nuovamente ridotto per il triennio 2016-2018, portandolo al 25 % delle cessazioni (escluse le figure dirigenziali) occorse nell'esercizio precedente, il turn over del personale cessato, facendo salva tuttavia la possibilità di assumere per l'intero fabbisogno di sostituzione:

attingendo al personale degli enti d'area vasta e della CRI in mobilità (L 55/2014 e L 190 commi 424 e 425) nel generale processo di ricollocazione di funzioni e risorse di questi enti; per gli enti che abbiano il rapporto spesa personale /spesa corrente al di sotto del 25% (limitatamente al solo anno 2016)

CONSIDERATO come

- questa Amministrazione abbia esperito ogni valutazione intorno alla consistenza del personale in servizio e tenuto nel debito conto il costante rispetto – garantito da questo ente - di tutti i parametri di virtuosità della spesa in materia di personale;
- conseguenza della valutazione suddetta è la necessità di mantenere, in numero, almeno le unità di personale in servizio al 01.01.2015 corrispondenti alla consistenza della dotazione organica

DATO ATTO che questo Ente potrà dare corso all'assunzione, attraverso le modalità stabilite dalle atti avente forza di legge sopra detti, e pertanto per mobilità dalle Ex Province del Piemonte e dai Comitati regionali della CRI in liquidazione, di 1 unità di agente di polizia locale entro il tetto di spesa annuale tabellare di €. 25.157,16 (oltre altre competenze accessorie);

CONSIDERATO che

-questo Ente deve sottoporre la propria spesa per personale alle rigorose e restrittive misure sopra descritte e che deve tenere sotto fermo controllo la dinamica dell'intera spesa corrente, avendo riguardo alle difficili condizioni di finanza pubblica che contraddistinguono il momento;

-non sono previste altre cessazioni dal servizio per collocamento in quiescenza per raggiunti limiti d'età od altre ragioni;

CONSIDERATO pertanto che

-al momento, è possibile programmare l'assunzione di una unità di personale per avvenuta cesazione nel corso del precedente esercizio e con le limitazioni procedurali anzidette;

-una volta conclusa la complessiva operazione di ricollocazione del personale in esubero degli enti d'area vasta e CRI, si riespanderanno le ordinarie facoltà di subentro nei contratti di lavoro in avvalimento dell'istituto della mobilità in entrata, riguardo al quale l'interpretazione consolidata ed accreditata della magistratura contabile conduce a ritenere che non costituisca nuova assunzione (se il lavoratore è proveniente da altra amministrazione sottoposta a restrizioni normative all'assunzione), fermi restando gli altri limiti quantitativi sulla spesa per personale (ma non rientrando tra questi i limiti quantitativi speciali sul *turn over* mediante nuova assunzione);

DATO ATTO che, per un migliore livello di servizi alla cittadinanza, sarebbe auspicabile il ricorso a maggiori nuove assunzioni, rese però impossibili dal descritto quadro normativo e di finanza pubblica;

DATO ATTO infine che sul presente provvedimento sarà richiesto il parere del Revisore dei Conti;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1)- DI PROGRAMMARE, nel triennio 2016 – 2018, una assunzione di personale in sostituzione di una unità di personale (agente polizia locale – Cat "C") cessato nel corso dell'anno 2015, a quadro normativo e finanziario immutato e con le limitazioni e modalità di cui in narrativa, che qui interamente si riprende ed approva;

2)- DI RISERVARSI di procedere a revisione del presente atto di programmazione, qualora il quadro di diritto e di fatto vengano a modificarsi;

3)- DI DARE ATTO che questo Ente darà attuazione al principio della tendenziale diminuzione della spesa per personale recato dall'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 conv. in L.122/2010.

4)- DI DARE ATTO infine che sul presente provvedimento sarà richiesto il parere del Revisore dei Conti.

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 26/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

Visto il parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 26/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MILETTO Rag. Marco

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta.

* * * * *

Successivamente su proposta del Presidente e ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Caselette, li 26/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MILETTO Rag. Marco

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: BANCHIERI Pacifico

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/03/2016

Caselette , lì 07/03/2016

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune.

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Caselette, lì 07/03/2016

Il Segretario Comunale
Paolo Dott. DEVECCHI